Per la valutazione penale è necessario che il fascicolo processuale contenga l'avviso di accertamento

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 31 Gennaio 2022

L'**assenza nel fascicolo penale** dell'**avviso di accertamento** contenente i **criteri** utilizzati dall'Amministrazione finanziaria **per quantificare l'imponibile**, l'**imposta evasa** ed il conseguente **superamento della soglia di punibilità** prevista dalla fattispecie incriminatrice, senza quindi che i giudici penali abbiano effettuato quell'autonoma valutazione richiesta dalla norma incriminatrice, impone un riesame nel merito.

Un caso di responsabilità penale per omessa dichiarazione

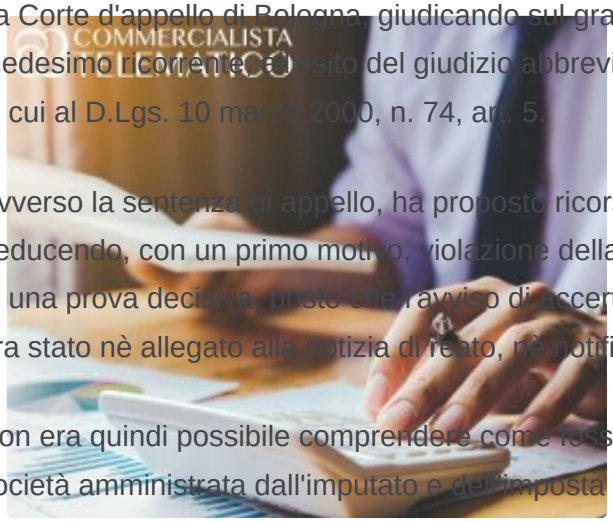

La Corte d'appello di Bologna, giudicando sul gravame proposto, ha confermato la sentenza con cui il medesimo ricorrente, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato alle pene di legge per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5.

Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con un primo motivo, violazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento di una prova decisiva, posto che l'avviso di accertamento, quale fonte di prova del reato ipotizzato, non era stato nè allegato alla notizia di reato, nè notificato/consegnato all'imputato.

Non era quindi possibile comprendere come fosse stata operata la ricostruzione del volume d'affari della società amministrata dall'imputato e dell'imposta evasa.

L'avviso di accertamento induttivo va inserito in fascicolo processuale

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la **responsabilità penale** in base ad un **accertamento induttivo** operato dall'Amministrazione finanziaria, che non è stato **oggetto di alcun controllo in sede penale a**

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

causa, appunto, **della mancanza in atti dell'avviso di accertamento**.

Il pensiero della Corte sul reato tributario di omessa dichiarazione

I motivi di ricorso - da trattarsi congiuntamente perchè obiettivamente connessi – per la Corte sono fondati.

In diritto, va premesso che:

> *"in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, non può farsi ricorso alle presunzioni tributarie, in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto (Sez. 3, n. 5490 del 26/11/2008, dep. 2009, Crupano, Rv. 243089)".*

Resta fermo che:

> *"spetta esclusivamente al giudice*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D